

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

SENTENZA 05.09.2012 N.418

Pres. PEZZELLA Est. GRECO – PM BONTEMPO

*Costituisce danno, poichè non legittimata da alcuna previsione normativa e vieppiù priva di utilità corrispettiva per la P.A., l'erogazione a un dipendente di un'azienda speciale di una Camera di commercio, giusta accordo transattivo stipulato in assenza di ogni situazione di conflitto anche solo potenziale tra le parti, di un **incentivo all'esodo** (con onere a carico della CCIAA) ad un dipendente di un'azienda speciale di una Camera di commercio che in occasione della sua soppressione e conseguente riassorbimento nella CCIAA, cessi volontariamente dal servizio. Di esso rispondono il Presidente e il Segretario Generale della CCIAA (e, rispettivamente, anche Presidente e Direttore dell'azienda speciale) che han curato e seguito l'intero iter procedurale dalla proposta alla formalizzazione ed esecuzione dell'accordo*

* * * * *

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Francesco PEZZELLA	Presidente
Carlo GRECO	Consigliere relatore
Angelo BAX	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.58835/REL del Registro di segreteria e promosso dalla Procura regionale nei confronti dei Sigg.ri:

- A) **COEN Bruno**, nato a Pistoia l'11 luglio 1936;
- B) **FERRI Renzo**, nato a Pistoia il 4 agosto 1943, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea GHELLI con studio in Firenze alla via XX settembre n.60;
- C) **INCERPI Rinaldo**, nato a Montevideo (Uruguay) il 26 luglio 1962, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Pilade CHITI e Francesco BERTINI con studio in Firenze alla via Lorenzo il Magnifico n.83;

Visto l'atto di citazione del Vice Procuratore Generale presso questa Corte datato 24 marzo 2011;

Uditi, nella pubblica udienza del 26 ottobre 2011, con l'assistenza del Segretario Armando GRECO, il relatore consigliere Carlo GRECO, gli Avv.ti Mario Pilade Chiti e Andrea Ghelli per tutte le parti convenute ed il pubblico ministero in persona del Vice Procuratore Generale Nicola BONTEMPO;

Visto l'art.132 c.p.c. (così come modificato dall'art.45, comma 17°, legge n.69/09) da ritenersi applicabile anche al processo contabile per effetto del rinvio di cui all'art.26 del R.D. 1038/33 (cfr. sentenze di questa Sezione nn. 85/12 – 165/12 – 232/12 – 233/12 – 335/12);

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Nel merito della fattispecie il Pubblico Ministero contabile ha convenuto in giudizio i nominati per sentirli condannare al pagamento, della complessiva somma di euro 49.000,00 *"per quote uguali ovvero quelle diverse meglio viste di giustizia"..... "in favore dell'Erario e segnatamente in favore della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pistoia"....."oltre rivalutazione e interessi legali ed oltre il pagamento delle spese del giudizio".*

Al riguardo sono stati chiamati il sig. Rinaldo INCERPI nella sua qualità di Presidente della C.C.I.A.A. e del C.O.S.P., Renzo FERRI e Bruno COEN nella loro qualità di Sindaci Revisori rispettivamente della C.C.I.A.A. e del C.O.S.P.

Per completezza era stato oggetto di indagine anche il sig. Sergio ACETO, Segretario Generale della C.C.I.A.A., medio-tempore deceduto, la cui quota parte di responsabilità resterà a carico dell'Erario, per espressa rinuncia all'azione contro gli eredi(cfr. pagg. 16-17 dell'atto di citazione).

Ciò premesso, per quanto concerne i fatti di causa dagli atti risulta che la C.C.I.A.A. di Pistoia, con delibera n.80 del 14 giugno 2005, procedeva alla soppressione della Azienda Speciale "Centro di Orientamento Sviluppo Produttività" (C.O.S.P.) precedentemente istituita in data 11 luglio 1972 per sostanziale esaurimento del suo oggetto sociale.

In tale sede si ipotizzava l'assorbimento delle funzioni svolte dalla Azienda Speciale e del suo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Quanto sopra con delega al Segretario Generale (dr. Sergio ACETO) di individuare, tra l'altro, eventuali forme di esodo volontario del personale interessato.

Con successiva delibera n.146 del 18 ottobre 2005 venivano ratificati i termini per un accordo con le Organizzazione sindacali, ai fini dell'assorbimento del personale.

Tale accordo, modificato però in modo sostanziale (di cui meglio infra in parte motiva) veniva poi sottoscritto il 7 novembre 2005 e con successiva delibera n.188 del 6 dicembre 2005 era poi approvato il nuovo schema organizzativo della Camera di commercio, conseguente all'assorbimento del personale ex C.O.S.P.

Al riguardo (cfr. all. A alla delibera n.80/05) presso il C.O.S.P. prestavano servizio due "quadri" e precisamente il sig. Paolo Cerutti, per il quale si ipotizzava in sede di assorbimento un posto di cat. D/3) ed il dr. Franco Tuci da inquadrare sempre in cat. D/3 ma con la titolarità di una posizione organizzativa economica.

Tale ipotesi non veniva poi trasfusa nell'accordo del 7 novembre 2005 il cui allegato B prevedeva l'inquadramento in cat. D/3 del solo sig. Paolo Cerutti, nulla dicendosi in ordine all'inquadramento del dr. Franco Tuci (letteralmente omissis nella tabella) e, questo, in conseguenza di quanto riportato nelle premesse dove per la figura del Segretario di Azienda *"sono in corso le procedure per la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro"*.

In effetti in data 14 dicembre 2005 risulta stipulato un accordo transattivo con il Dr. Franco Tuci che avrebbe manifestato l'intenzione di non proseguire nel rapporto di lavoro.

Su queste premesse il C.O.S.P. si dichiarava disponibile ad erogare l'importo di euro 45.000,00 a tacitazione di ogni pretesa in dare o avere.

Secondo la tesi della Procura questo esborso, cui devono aggiungersi euro 4.000,00 per l'assistenza legale alla stipula dell'accordo transattivo per un totale di euro 49.000,00, costituirebbe danno erariale in quanto *"non sorretto da alcuna previsione normativa e privo di una qualsiasi prestazione corrispettiva"* (cfr. pag. 13 atto di citazione).

La tesi di cui sopra conseguiva ad esposti delle OO.SS. datati 22 settembre 2005, 1°febbraio 2006 e 31 marzo 2006, nonché all'esito di un rilievo da parte del M.E.F. - Ispettorato Generale di Finanza (nota n.90035 dell'11 luglio 2007) .

In particolare da quanto sopra è emerso che il rapporto di lavoro del dr. Franco Tuci, come Segretario della Azienda e Direttore del personale, per norma statutaria del

C.O.S.P. (art.8 nel testo ex delibera camerale n.301 del 10 novembre 2003), avrebbe avuto durata pari a quella del CDA, nella specifico 10 dicembre 2005.

Al riguardo, come dettagliatamente ricostruito nell'atto di citazione (cfr. pagg. 9-11) l'art.8 cit. risultava modificato e, nell'ultima versione ex delibera camerale n.87 del 21 giugno 2004, allineava la durata del "Segretario della Azienda e Direttore del personale" a quella del Segretario Generale della Camera di commercio, Direttore di diritto del C.O.S.P., con la facoltà di individuare un dipendente interno od un manager esterno a tempo determinato per il posto in questione.

Come ultima annotazione l'art. 17 dello Statuto prevedeva la salvaguardia dei rapporti di lavoro in essere.

Su queste premesse il dr. Sergio Aceto in veste di Segretario Generale della Camera di commercio e quindi anche Direttore della Azienda Speciale C.O.S.P., con nota n.139769 del 9 giugno 2004 (in realtà risultava poi correttamente datata 9 luglio) da una parte informava il dr. Franco Tuci che in virtù di apposita norma transitoria (art. 17 cit.) il medesimo veniva confermato nel proprio mandato fino alla naturale scadenza del 10 dicembre 2005 e, dall'altra, in virtù del "buon lavoro svolto e degli ottimi rapporti di collaborazione esistenti" prorogava il rapporto fino al 31 ottobre 2006, data di scadenza dell'incarico del Segretario Generale.

Quanto sopra, secondo la Procura, sarebbe indice di condotta censurabile da parte del Segretario Generale tenendo conto che con precedente delibera camerale n.4 del 12 gennaio 2004 era già stata ipotizzata la soppressione dell'Azienda speciale C.O.S.P. e solo in via transitoria era stato indicato il termine del 31 dicembre 2004 per valutarne le potenzialità.

Sempre circa i presupposti di fatto, la Procura contestava anche l'esistenza di un contenzioso da conciliare o su cui transigere nonché del riferimento all'istituto dell'incentivo all'esodo, peraltro fondato su una normativa (legge 23 agosto 2004 n.243) attinente ad altro e diverso aspetto del rapporto di lavoro e cioè la prosecuzione dello stesso con rinuncia alla contribuzione INPS, nei fatti già percepita dal lavoratore con decorrenza novembre 2004 e non più versata all'Istituto previdenziale dal datore di lavoro (cfr. nota INPS del 20 giugno 2005).

Tali contestazioni sono state mosse oltre che al sig. Rinaldo INCERPI per la sua duplice veste di Presidente della Giunta camerale nonché del CDA della Azienda Speciale, anche nei confronti del sindaco Renzo FERRI per il C.O.S.P. e Bruno COEN per la Camera di commercio mentre la posizione del Segretario Generale Sergio ACETO, come detto, non è stata oggetto di formale azione a causa del decesso del medesimo.

Disattese le controdeduzioni pervenute agli inviti a dedurre, in sede di atto di citazione si sono costituiti tutti i convenuti.

Le difese FERRI e COEN, affidate al medesimo legale, in rito contestano la prescrizione dell'azione di responsabilità sul presupposto che il dies a quo coinciderebbe con la adozione dell'atto fonte dell'eventuale danno erariale.

Nel merito entrambi i collegi sindacali avrebbero assistito alla sola fase iniziale della soppressione della Azienda Speciale nella quale veniva dato mandato al Segretario Generale di ricercare iniziative onde "alleggerire le spese" del personale in corso di assorbimento presso la Camera di commercio.

In altri termini il concreto atto di transazione sarebbe stato redatto e sottoscritto senza un preventivo vaglio dell'organo sindacale per cui difetterebbe l'elemento soggettivo.

Come ultima considerazione la Sezione è stata invitata a considerare l'eventuale *compensatio lucri cum damno* tenendo conto dei valori economici comunque spettanti al dipendente Tuci.

Più articolata la difesa INCERPI per la quale, in primo luogo, vi sarebbe difetto di giurisdizione della Corte dei conti in quanto si tratterebbe della gestione di un rapporto di lavoro di natura privata.

Sempre in via preliminare si ipotizza la maturata prescrizione, sempre con riferimento alla data di adozione degli atti collegiali, nonché la necessità di chiamare in causa tutti i soggetti che a vario titolo avrebbero partecipato alle sedute della Camera di commercio e della Azienda speciale C.O.S.P.

Nel merito l'atto di citazione sarebbe nullo per indeterminatezza della *causa petendi* nonché infondato per carenze di colpa grave azionabile ed assenza di danno.

Oltre quanto sopra sono state richieste acquisizioni testimoniali.

In sede di discussione orale le parti presenti hanno ribadito i propri difformi scritti richiamandosi alle eccezioni di cui sopra.

In particolare la difesa INCERPI ha insistito sul difetto di giurisdizione in quella che sarebbe, a suo dire, una normale ipotesi di successione tra aziende, regolata dal codice civile e sul coinvolgimento di altri soggetti, oggi non evocati in giudizio.

Sul punto il Pubblico Ministero ha ricordato la "pubblicità" delle Camere di commercio mentre non si è opposto alla valutazione *incidenter tantum* di altre posizioni, diversamente in ordine alle prove testimoniali il Pubblico Ministero ha ritenuto le stesse superflue attese le ampie indagini svolte sia dal M.E.F. che dalla G.d.F.

Posta la causa in decisione, il Collegio valuta parzialmente fondata l'azione di responsabilità amministrativa attivata.

1. In via preliminare la Sezione respinge le eccezioni in rito formulate dalla difesa INCERPI.

1.2. Difetto di giurisdizione

La tesi per cui nella fattispecie si tratterebbe di un trasferimento di azienda disciplinato dal codice civile non tiene conto che il soggetto che ha sostenuto la spesa (Camera di commercio) gestisce risorse pubbliche, per provenienza e destinazione, come tali sottoposte al vaglio di questa giustizia contabile (cfr. Sez. Puglia 29 ottobre 2008 n.820 – Sez. I 27 agosto 2008 n.107 – Sez. App. Sic. 27 gennaio 2010 n.13 – Sez. Emilia-Romagna 28 maggio 2012 n.16).

1.3. Eccezione di prescrizione

Parimenti va disattesa l'eccezione, formulata da tutte le difese, per cui il dies a quo prescrizione decorrerebbe dalla commissione del fatto inteso come partecipazione al provvedimento collegiale. Giurisprudenza consolidata (cfr. Sez. Lazio 10 gennaio 2012 n.21 – Sez. Lazio 7 novembre 2011 n.1566 e giur. ivi citata) indica nell'effettivo depauperamento patrimoniale l'insorgenza del danno risarcibile (che prima non potrebbe neanche essere azionato per difetto di attualità).

2. Entrando nel merito della fattispecie, sussistono tutti gli elementi integranti la responsabilità contabile.

2.1. I convenuti sono sottoposti alla giurisdizione di questa Corte in quanto legati all'Ente da un rapporto di lavoro e su questi presupposti il Collegio deve procedere alla individuazione e ponderazione dei comportamenti dei medesimi che devono risultare censurabili, quantomeno sotto il profilo della colpa grave.

2.2. I convenuti COEN e FERRI, nella loro qualità di componenti degli organi sindacali, contestano ogni addebito in ordine alla partecipazione attiva dei medesimi alla formazione di una volontà (collegiale) fonte di danno.

In effetti, in occasione della Giunta camerale del 14 giugno 2005, il sindaco revisore Renzo FERRI ha assistito al conferimento di un mandato al Segretario Generale Sergio ACETO per individuare la "*possibilità di favorire l'esodo volontario di alcuni dipendenti*" in procinto di transitare nei ruoli della Camera di commercio, in conseguenza della soppressione della Azienda Speciale C.O.S.P.

Sempre in quella sede è stato presentato un "*documento relativo al possibile utilizzo nella struttura camerale dei dipendenti del Cosp*", relazione operativa nella quale non vi è traccia di alcuna preesistente situazione da transigere.

Analoga situazione si è concretizzata nei confronti del sindaco revisore Bruno COEN che nel CDA di C.O.S.P. dell'11 ottobre 2005 ha ascoltato il Segretario Generale Sergio ACETO dichiarare *"che, da colloqui informali con il dr. Tuci, ci potrebbe essere un suo interessamento a risolvere il rapporto alla fine dell'anno"* affermazione cui è seguito un mandato al Presidente Rinaldo INCERPI per incaricare l'Avv. Alberto Niccolai *"di verificare l'ipotesi sopra indicata con il dott. Tuci"*.

Ciò premesso gli sviluppi concreti della situazione si sono verificati al di fuori degli organi collegiali in quanto con delibera camerale del 18 ottobre 2005 è stata illustrata ai soggetti presenti (tra cui il convenuto FERRI) una bozza di accordo sindacale per regolamentare la procedura di trasferimento dei dipendenti ex C.O.S.P.

Come indicato in narrativa la bozza allegata e discussa nella riunione di Giunta del 18 ottobre 2005, per quanto concerne la figura del Segretario di Azienda indicava che il rapporto *"sarà regolato da separato accordo individuale"* mentre quella sottoscritta il 7 novembre 2005 tra il Presidente INCERPI, il Segretario Generale ACETO e le OO.SS. riportava espressamente che per la figura del Segretario di Azienda erano *"in corso le procedure per la risoluzione consensuale del contratto individuale di lavoro"*.

Successivamente i componenti di Giunta ed i Sindaci nella riunione del 13 dicembre 2005 sono stati informati che il C.O.S.P. veniva soppresso con decorrenza 1° gennaio 2006, nulla dicendosi in ordine all'accordo transattivo in essere che veniva poi sottoscritto il 14 dicembre 2005 i cui termini economici non sono mai stati esternati se non con l'assestamento di bilancio preventivo del C.O.S.P., illustrato nel CDA dell'11 ottobre 2005, con la generica previsione di costi *"per eventuali incentivi all'esodo"* pari ad euro 50.000,00.

2.3. L'insieme dei fatti cui sopra, secondo la Sezione, non integra un grado di colpa censurabile tenendo anche conto che lo Statuto della Camera di commercio di Pistoia (art.31) impone ai Sindaci, oltre agli ordinari compiti di controllo contabile, di segnalare eventuali gravi irregolarità nella gestione ed analoga previsione è posta nello Statuto di C.O.S.P. (art.6).

Ciò premesso, la tempistica dei fatti esclude che il danno, oggi azionato dalla Procura, poteva emergere in modo così evidente da integrare una colpa professionale in capo ai Sindaci revisori e, da ciò, non può che seguire l'assoluzione dei medesimi (COEN e FERRI) per assenza di colpa azionabile.

2.4. Diretta conseguenza di quanto sopra è però il coinvolgimento dei soggetti che materialmente hanno curato i rapporti con il Dr. Tuci.

Si tratta del Segretario Generale Sergio ACETO e del Presidente della Camera di commercio Rinaldo INCERPI i quali, agendo nelle loro duplice veste di soggetti esponenziali di entrambe le strutture (C.C.I.A.A. di Pistoia e C.O.S.P. di Pistoia), hanno curato tutti i rapporti con il dr. Tuci, raccolta la proposta di risoluzione del contratto di lavoro nonché quantificato un importo economico a titolo transattivo (atti tutti di cui non vi è traccia documentale), hanno poi posto in essere le condizioni di fatto per le erogazioni di cui in esame, delle quali sono responsabili sul piano amministrativo-contabile.

3. Al riguardo, come risulta dagli atti la Procura non ha inteso agire nei confronti degli eredi del Segretario Generale, medio-tempore deceduto sì da porre a carico dell'Erario la quota di danno ad esso ascrivibile.

Sul punto la Sezione valuta che le scelte del Segretario Generale siano state adottate al di fuori della delega a lui attribuita.

Come meglio sopra riportato, in occasione della riunione di Giunta camerale del 14 giugno 2005 il Segretario Generale Sergio ACETO doveva valutare ipotesi di esodo volontario di dipendenti ex C.O.S.P.

Nei fatti i potenziali accordi con il dr. Tuci dapprima, in data 11 ottobre 2005, sono stati portati all'attenzione, per mere grandi linee, dell'organo collegiale del C.O.S.P. mentre subito dopo, in data 18 ottobre 2005, la Giunta camerale ha approvato uno schema di accordo sindacale da cui non traspariva alcuna ipotesi di transazione con il dr. Tuci.

Tale comportamento assolutamente non lineare è poi sfociato nella modifica arbitraria dello schema di accordo sindacale, formalmente sottoscritto il 7 novembre 2005.

Quanto sopra determina una sostanziale differenziazione delle posizioni che avranno riflesso nella ripartizione del danno.

4. L'accordo transattivo stipulato il 14 dicembre 2005, secondo la Sezione, in conformità delle considerazioni espresse dalla Procura, costituisce danno erariale in quanto privo di qualunque utilità per la Camera di commercio.

In primo luogo non vi era in atto alcuna situazione potenziale di conflitto economico tra il Dr. Tuci ed il C.O.S.P. (e di riflesso con la C.C.I.A.A.).

In secondo luogo, ammesso e non concesso che il dr. Tuci avesse avuto il diritto di vedersi confermato nel ruolo apicale rivestito nella Azienda Speciale soppressa, nell'accordo non vi è alcuna indicazione della quantificazione economica (solo dagli atti istruttori emerge un riferimento a trenta mensilità degli importi pari alla contribuzione pensionistica non versata ex legge 23 agosto 2004 n.243)

Altra perplessità consegue alla circostanza che, nei fatti, il C.O.S.P. ha discusso di obbligazioni che poi hanno fatto carico ad altro Ente (Camera di Commercio) sì da alterare gli equilibri di bilancio che hanno anche necessitato di un assestamento previsionale (pari a euro 50.000,00) deliberato contestualmente.

Infine, come ultima annotazione non pare condivisibile l'eccezione difensiva per cui tale esborso si sarebbe dovuto compensare con l'eventuale utilitas conseguita dalla Camera di commercio.

Da una parte il ruolo professionale del dr. Tuci non era previsto dalla Camera di commercio, (né la stessa poteva "crearlo") dall'altra non vi è stata alcuna prestazione lavorativa del dr. TUCI che si vede riconoscere un importo (euro 45.000,00) pari ad oltre 16 mensilità del trattamento annuo concesso dalla Camera di commercio ad altro funzionario inquadrato nella cat. D/3 (Paolo Cerutti) senza il riconoscimento della posizione organizzativa (cfr. all.B delibera Giunta camerale n.146 del 18 ottobre 2005).

Quanto sopra, aggravato dall'assoluta poca trasparenza della scelta amministrativa, determina il danno erariale di cui è causa, maggiorato delle spese di assistenza legale rilevatesi del tutto inutili per la Camera di commercio.

5. Circa la ripartizione dello stesso, la Sezione rileva che, come risulta da quanto esposto in fatto, nella vicenda che ha dato luogo al presente giudizio ha avuto un ruolo predominante, con un comportamento sicuramente caratterizzato da colpa grave, il Segretario ACETO, medio-tempore deceduto, la cui quota parte di responsabilità, che può fissarsi in una misura pari al 50% resta a carico dell'Erario, avendo il pubblico ministero rinunciato all'azione contro gli eredi.

Il danno da addebitarsi all'INCERPI viene quindi, conseguentemente, a ridursi a euro 24.500,00 dai quali vanno ulteriormente detratti euro 16.333,00 pari alle quote (1/3 cadauno) rapportabili ai due convenuti assolti.

Conclusivamente, quindi, a carico del convenuto Rinaldo INCERPI, resta l'importo di euro 8.167,00.

6. A seguito delle assoluzioni pronunciate per difetto di colpa azionabile, ai sensi dell'art.10 bis del decreto-legge 30 settembre 2005 n.203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n.248 e s.m.i., devono essere rimesse le spese legali applicando orientativamente le tariffe professionali sopresse dall'art.9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 e non ancora sostituite, per il caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dagli appositi parametri che, ai sensi dell'art.9 predetto, dovranno essere individuati dal Ministro della Giustizia:

1) per **Bruno COEN** (calcolo effettuato sulla base di un valore di causa pari ad euro 16.333,33, con l'applicazione del 50% della tariffa minima (trattandosi di due difese) ma con la maggiorazione del 20% disposta dall'art. 5, comma 4, del D.M. 8 aprile 2004 n.127): euro totali 865,48 (di cui euro 58,48 per spese imponibili, euro 300 per diritti e 507 per onorari) oltre I.V.A. e C.P.A.

2) per **Renzo FERRI** (calcolo effettuato sulla base di un valore di causa pari ad euro 16.333,33, con l'applicazione del 50% della tariffa minima (trattandosi di due difese) ma con la maggiorazione del 20% disposta dall'art. 5, comma 4, del D.M. 8 aprile 2004 n.127): euro totali 865,48 (di cui euro 58,48 per spese imponibili, euro 300 per diritti e 507 per onorari) oltre I.V.A. e C.P.A.

Sulle somme, per le quali invece è pronunciata condanna a carico dell'INCERPI è altresì dovuta, in conformità all'indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dalla data del depauperamento patrimoniale patito dalla C.C.I.A.A. di Pistoia che, nella fattispecie, va individuato nel 7 febbraio 2006, data del mandato di pagamento a favore del Dr. Franco Tuci e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana della Corte dei conti, definitivamente pronunciando, in parziale difformità delle conclusioni del pubblico ministero,

ASSOLVE

i convenuti **Bruno COEN** e **Renzo FERRI** da ogni pretesa risarcitoria e dispone il rimborso delle spese legali come sopra meglio indicato;

CONDANNA

il convenuto **Rinaldo INCERPI** al pagamento dell'importo complessivo di €. 8.167,00 (ottomilacentosessantasette/00), somme tutte in favore della C.C.I.A.A. di Pistoia.

Tali importi dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria secondo il criterio di calcolo indicato in parte motiva.

Su dette somme dovranno essere altresì corrisposti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'integrale soddisfo.

Segue il pagamento delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono liquidate in €.814,32.=(Euro ottocentoquattordici/32.=)

e ridotte, in virtù delle assoluzioni disposte, ad €.389,48.=(Euro trecentottantanove/48.=)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2011.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo Greco F.to Francesco Pezzella

Depositata in Segreteria il 5 SETTEMBRE 2012

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Paola Altini